

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Commissione Nazionale Permanente Igiene Sicurezza Ambiente

LINEE GUIDA

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE ATTIVITA'

SPERIMENTALI DELL'I.N.F.N.

Revisione 2012

LINEE GUIDA
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPERIMENTALI
DELL'INFN

INDICE

- Art. 1. *Campo di applicazione*
- Art. 2. *Soggetti di riferimento*
- Art. 3. *Compiti del Direttore della struttura I.N.F.N. ospitante*
- Art. 4. *Compiti del Responsabile dell'esperimento*
- Art. 5. *Compiti del Coordinatore tecnico*
- Art. 6. *Requisiti professionali del Responsabile della sicurezza dell'esperimento (glimos)*
- Art. 7. *Compiti del glimos dell'esperimento*
- Art. 8. *Compiti del Servizio di prevenzione e protezione afferente alla struttura ospitante – il responsabile del servizio*
- Art. 9. *Cooperazione e coordinamento del glimos e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione*
- Art. 10. *Normativa di riferimento*
- Art. 11. *Rischi da radiazioni ionizzanti*

LINEE GUIDA
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPERIMENTALI
DELL'INFN

Art. 1.
Campo di applicazione

Le presenti linee guida si applicano alle attività sperimentali rilevanti realizzate nelle strutture dell'I.N.F.N. In linea generale, la rilevanza dell'esperimento è determinata in relazione alla presenza di rischi da interferenze ovvero dalla complessità in termini funzionali degli apparati coinvolti, dalla tipologia delle tecnologie impiegate, dall'utilizzo di materiali e sostanze la cui esposizione comporta pericoli per la sicurezza e la salute ovvero in tutti quei casi in cui, nella definizione del rischio, è essenziale l'apporto di competenze specialistiche di norma presenti solo nella collaborazione scientifica.

Sono considerate rilevanti anche le attività che, per situazioni particolari dell'ambiente, ovvero dell'esperimento, non consentendo l'integrale attuazione di tutte le normative in vigore, richiedono l'applicazione di procedimenti di deroga, qualora previsti dalla legislazione vigente, ad una (o più) norme di prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 2.
Soggetti di riferimento

Ai fini delle presenti linee guida, si intende per:

a. Datore di lavoro della struttura ospitante:

- direttore della struttura I.N.F.N. dove l'esperimento da realizzare viene ospitato.

b. Servizio di prevenzione e protezione della struttura ospitante:

- servizio afferente alla direzione della struttura I.N.F.N., composto da un responsabile di servizio e da addetti al servizio eventualmente supportati da consulenti e servizi esterni, di cui al Titolo I, Sezione III, con particolare riferimento all'art. 31, co3, del Decreto 81/08.

c. Collaborazione scientifica:

- unità organizzativa di project management composta da ricercatori, tecnologi e tecnici I.N.F.N. e/o di altre istituzioni o Enti di ricerca nazionali ed internazionali, incaricata di progettare e realizzare esperimenti per la ricerca scientifica e tecnologica.

d. Responsabile dell'esperimento

- figura di vertice della collaborazione scientifica che stabilisce gli indirizzi generali del progetto di ricerca.

e. Coordinatore tecnico della collaborazione scientifica:

- figura di vertice interna all'INFN e/o di altre istituzioni o Enti di ricerca nazionali ed internazionali con funzioni di coordinamento della progettazione e realizzazione dell'esperimento di ricerca scientifica e tecnologica.

f. Unità di sicurezza interna:

- all'interno della collaborazione scientifica è costituita una unità di sicurezza, composta da una o più persone coordinate dal glimos (group leader in matter of safety), ivi compresi esperti e consulenti esterni, con i compiti di cui all'art. 7, relativi alla sicurezza dell'esperimento nelle fasi di progettazione, esecuzione, presa dati e dismissione.

Art. 3.

Compiti del Direttore della struttura I.N.F.N. ospitante

Il Direttore della struttura INFN ospitante individua le attività sperimentali che richiedono la nomina del glimos. Dà quindi mandato al coordinatore tecnico di designare il glimos dell'esperimento secondo le modalità previste dalle presenti linee guida, sentiti il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, in particolare artt. 17 e 28, tra gli obblighi del Direttore della struttura ospitante, in qualità di datore di lavoro, sono comprese:

- la valutazione globale di tutti i rischi per la sicurezza e salute con la conseguente elaborazione di un documento contenente l'individuazione delle misure preventive e protettive - ivi comprese l'adozione di procedure - conseguenti alla predetta valutazione e il relativo programma di attuazione;
- la designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del relativo responsabile, ai sensi degli artt. 17 e 31;
- la nomina del medico competente, nei casi previsti dal Decreto 81/08;
- la designazione degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendio, di pronto soccorso e, comunque, della gestione dell'emergenza;
- l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 del Decreto 81/08.

Art. 4.

Compiti del Responsabile dell'esperimento

Nella progettazione e realizzazione dell'esperimento, il Responsabile dell'esperimento si attiene ai principi enunciati all'art. 15 del Decreto 81/08.

Art. 5.

Compiti del Coordinatore tecnico

Il Coordinatore tecnico ha il compito di:

- trasmettere alla direzione della struttura ospitante l'organigramma funzionale del gruppo di ricerca, formato dai componenti del gruppo -group leaders-, dai collaboratori, interni ed esterni, e le relative schede di destinazione lavorativa curandone altresì l'aggiornamento;
- istituire, all'interno del gruppo di ricerca, sin dalla fase di progettazione, una unità di sicurezza, coordinata dal glimos dell'esperimento ed eventualmente supportata, in particolare in fase di realizzazione, da collaboratori interni e/o esterni;
- comunicare formalmente al Direttore della struttura ospitante la nomina del glimos;
- provvedere, eventualmente anche tramite il glimos, alla tenuta della certificazione complessiva e degli attestati di conformità alle norme di buona tecnica ed agli standard applicabili relativi a tutte le forniture di ditte ed ai prototipi realizzati;
- assumere direttamente le funzioni di glimos nei casi in cui questi non venga nominato.

Art. 6.

Requisiti professionali del responsabile della sicurezza dell' esperimento – glimos (group leader in matter of safety)

Il glimos dell'esperimento, interno all'I.N.F.N. o di altre istituzioni o Enti di ricerca, è in possesso di titolo di studio adeguato ad assicurare almeno la conformità ai requisiti legali applicabili con riferimento alle funzioni consultive di sicurezza stabilite dai dispositivi di legge nazionali emanati in attuazione di direttive e di altri requisiti di fonte comunitaria.

Il glimos deve altresì possedere un adeguato curriculum ed esperienza professionale nella progettazione e realizzazione di esperimenti presso laboratori di ricerca internazionali, europei e nazionali.

Il glimos è incluso tra i destinatari primari dei programmi di formazione continua, anche presso laboratori all'estero, nei settori di riferimento.

Art. 7.

Compiti del glimos dell'esperimento

Il glimos, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6, è designato dal coordinatore tecnico della collaborazione scientifica di cui fa parte.

In relazione all'esperimento, sia in fase di progetto che in quella di realizzazione, il glimos assolve le seguenti funzioni di sicurezza:

- collabora in merito all'analisi e valutazione specifica dei rischi connessi all'esperimento, ivi compresi i rischi di interfaccia con l'ambiente;
- cura la redazione del piano di sicurezza specifico dell'esperimento;
- trasmette puntualmente il piano di sicurezza dell'esperimento al Servizio di prevenzione e protezione della struttura ospitante per i successivi adempimenti di legge;

- coopera, con i soggetti di cui all'art. 35 del Decreto 81/08 ed in particolare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- coordina, con i soggetti di cui all'art. 35 del Decreto 81/08 ed in particolare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra diverse attività di personale INFN dipendente o equiparato e di imprese coinvolte nell'esecuzione del cantiere tecnologico;
- in caso di presenza di rischi da interferenze e ove previsto dalla normativa di legge, elabora una prima redazione del DUVRI provvedendo alla trasmissione al Direttore della Struttura Ospitante per il tramite del RSPP.

Nota

Il Glimos è anch'esso ruolo professionale di sicurezza e come tale non dovrebbe subire conseguenze operative per effetto delle proprie segnalazioni (in caso ad esempio di assenza di responsabili di settore e/o RUP (Responsabile Unico Procedimento), di sue proposte di azioni preventive e/o correttive, che dovranno essere effettuate, all'interno della collaborazione sperimentale, da altri, by others).

E' questo un concetto fondamentale consistente con le norme internazionali di comportamento e con gli standard di sicurezza, salute /wellbeing/ organizzativo- equità distributiva dei carichi di lavoro- e di qualità di sistema.

Ogni sforzo per andare in questa direzione sarà notevolmente apprezzato dalla Direzione ospitante e, a livello centrale, dall'organismo CNPISA, dalla Dirigenza dell'Amministrazione Centrale e dalla Giunta Esecutiva INFN, mentre forti rimarrebbero la perplessità su eventuali "aggiunte" di incarichi operativi in settori specifici dell'esperimento.

Art. 8.

Compiti del Servizio di prevenzione e protezione della struttura ospitante

Il Servizio di prevenzione e protezione della struttura INFN, di cui al Titolo I, Sezione III del Decreto 81/08, è coordinato da un responsabile del servizio designato dal direttore della struttura ospitante.

Il Servizio collabora con la direzione della struttura INFN all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 33 del Decreto 81/08 e, ai fini delle presenti linee guida, provvede per conto del Direttore di Struttura:

- all'acquisizione e revisione dei documenti di sicurezza elaborati a cura del glimos, eventualmente integrandoli con ulteriori misure necessarie per la sicurezza e salute;
- alla verifica della documentazione di sicurezza e salute di cui al precedente punto anche tramite la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto 81/08;
- ai contatti con le autorità territoriali preposte ai controlli ed alle eventuali approvazioni previste in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- alla cooperazione, con i soggetti di cui all'art. 35 del Decreto 81/08 ed in particolare con il glimos, in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- al coordinamento, con i soggetti di cui all'art. 35 del Decreto 81/08 ed in particolare con il glimos, degli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra diverse attività di personale INFN dipendente o equiparato e di imprese coinvolte nell'esecuzione del cantiere tecnologico.

Art. 9.
*Cooperazione e coordinamento
del glimos e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione*

Al fine di ottimizzare le reciproche azioni, il glimos si attiva con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per proporre, comunque prima dell'inizio dell'attività, apposite procedure interne, in particolare sulla gestione delle emergenze, visite di sopralluogo da parte di safety auditors e controlli periodici su impianti di sicurezza, eventuale designazione di addetti alla sicurezza con funzioni di interfaccia, nonché attività specifiche di informazione e formazione.

Art. 10.
Normativa di riferimento

Si applicano il Decreto 81/08, i decreti di attuazione e le presenti linee guida, ove non in contrasto con la normativa suindicata, nonché gli standard peculiari all'organizzazione e gestione dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica in uso presso altri laboratori (CERN, DESY, etc.) in quanto coerenti con il BS OHSAS 18001:2007.

Art. 11.
Rischi da radiazioni ionizzanti

Le presenti linee guida non prendono in considerazione i rischi da radiazioni ionizzanti specificamente disciplinati dal D.Lg.vo 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali si dovranno concordare le relative azioni con l'esperto qualificato della Struttura.

Linee guida per la sicurezza e la salute nelle attività sperimentali dell'INFN - Nota

Prima edizione 2001.

Revisione 2009 a cura della segreteria CNPISA.

La revisione 2009 è finalizzata all'aggiornamento dei riferimenti normativi, dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto correttivo 106/2009, e alla verifica a seguito dell'emanazione delle normative citate nonché di ulteriori norme.

In riferimento ai contenuti della edizione 2001, sono stati modificati:

- *l'art.6 per rendere le qualifiche del glimos in linea con sopravvenuti requisiti legali e altri requisiti di fonte europea (come noto, sulla eccessiva discrezionalità nella designazione dei ruoli di sicurezza è intervenuta la corte di giustizia europea con sentenza del 15 novembre 2001 che ha originato il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195);*
- *l'art. 7 includendo tra i compiti del glimos un ulteriore punto: l'aggiornamento sulla base del Decreto 81/08, come modificato dal Decreto 106/09.*

Revisione 2012 a cura della segreteria CNPISA - consistente nell'inserimento di una nota all'art. 7 del documento.

A conclusione della procedura di revisione, le linee guida sono ratificate in CNPISA nella seduta 14.03.12 e rese disponibili su profilo web CNPISA.